



# COMUNE DI CHIUSAFORTE

Provincia di Udine

CF 84002930307  
PI 00549320307

Tel. 0433-52030  
e-mail: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it  
PEC: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2022  
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno 2022 , il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fuccaro Fabrizio	Sindaco	Presente
Bruno Federico	Consigliere	Presente
Cozzutto Giacomo	Consigliere	Assente
De Spirito Jordan	Consigliere	Presente
Donadelli Michele	Consigliere	Presente
Kratter Michela	Consigliere	Presente
Marcon Emilio	Consigliere	Presente
Orlando Fabio	Consigliere	Presente
Pesamosca Renato	Consigliere	Assente
Pittino Irene	Consigliere	Presente
Piussi Sharon	Consigliere	Assente

**Assiste il Segretario Venuti Tiziana.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fuccaro Fabrizio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 641 e ss., L. 147/2013 recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52, D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, D.L.201/11, convertito dalla L. 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998;

VISTA la delibera consiliare n.25 del 30.06.2021 con la quale era stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;

ATTESO che risulta necessario modificare l'art. 13 del predetto regolamento al fine di ripristinare quanto applicato con i precedenti regolamenti per la tassa rifiuti;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-*bis*, D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti: 8 – Votanti: 8 – Astenuti:/ - Favorevoli: 8 – Contrari /

DELIBERA

DI dare atto di quanto sopra;

DI apportare al vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con delibera consiliare n. 25 del 30.06.2021 le seguenti modifiche:

*[--\_Toc75441106--]Art. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: UTENZE DOMESTICHE*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le badanti che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti ivi non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nr. 2 persone, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
10. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
11. Per le utenze comprese nei condomini siti nella frazione di Sella Nevea, l'emissione della TARI verrà effettuata con un'unica bolletta intestata all'amministratore condominiale di ogni immobile, fatte salve le due rate di versamento, comprensiva delle specifiche metrature di ogni singolo appartamento.

DI precisare che per effetto di tali modifiche ed integrazioni il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) assume il contenuto di cui al Testo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

e con votazione unanime, espressa separatamente per alzata di mano,

## D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA TIZIANA VENUTI in data 31 maggio 2022.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA TIZIANA VENUTI in data 31 maggio 2022.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Fuccaro Fabrizio

Il Segretario  
F.to Venuti Tiziana

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/06/2022 al 16/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Lì, 01/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to dott.ssa Tiziana Venuti

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 31/05/2022

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to dott.ssa Tiziana Venuti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 01/06/2022

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Tiziana Venuti